

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (77)738

Vol. 1977/0228

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.


COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(77) 738 def.

Bruxelles, 21 dicembre 1977.

Proposte di
REGOLAMENTI (CEE) DEL CONSIGLIO
che stabiliscono dei massimali indicativi ed una sorveglianza
comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari
dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia,
del Portogallo, della Svezia e della Svizzera (1978)

Progetti di
DECISIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO
relativi all'instaurazione di una sorveglianza delle importazioni
di taluni prodotti originari dell'Austria e della Svezia (1978)



(presentate dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

Le proposte dei regolamenti allegati hanno per scopo :

- stabilire dei "Massimali" indicativi applicabili nel 1978 alle importazioni di alcuni prodotti originari dei Paesi EFTA ;
- attribuire alla Commissione la competenza di ristabilire i dazi doganali al verificarsi di alcune condizioni ;
- di istituire un sistema di sorveglianza all'importazione dei prodotti sottoposti ai "Massimali" e di alcuni altri prodotti.

A. Accordi C.E.E.-AELLE

1. Gli accordi firmati dalla Comunità economica europea con l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera prevedono in particolare un'abolizione graduale dei dazi doganali, con cinque riduzioni del 20 % ciascuna da realizzare nel corso di un periodo di transizione sino al 1° luglio 1977. In deroga a questa disposizione, gli articoli 1 e 2 dei Protocolli n. 1 allegati all'accordo in questione stabiliscono che per un determinato numero di prodotti la soppressione dei dazi deve avvenire mediante riduzione dei dazi di minore importanza nel corso di periodi di transizione più lunghi. Un'altra disposizione di detto Protocollo stabilisce inoltre che le importazioni di alcuni dei prodotti in questione ai quali si applica detto regime tariffario speciale, sono soggette a massimali indicativi al di sopra dei quali possono essere ripristinati sino alla fine dell'anno civile i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi.

D'altra parte, in caso di difficoltà congiunturale, la Comunità può, in virtù dell'articolo 3, lettera c), del Protocollo n. 1, ricondurre gli importi dei massimali a quelle dell'anno precedente. Di fronte alla regressione della produzione comunitaria e delle vendite della maggiore parte dei prodotti cartacei, sembra giustificato applicare questa misura.

2. L'applicazione pratica di queste due disposizioni, vale a dire :

- massimali indicativi annui e

- ripristino dei dazi doganali,

richiede l'emanazione di norme comuni e precise che tutti gli Stati membri devono applicare in modo uniforme. Queste esigenze possono essere soddisfatte mediante l'instaurazione di un sistema di sorveglianza comunitario delle importazioni realmente effettuate da ciascuno dei paesi partecipanti all'Accordo. A questo scopo, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure adeguate onde permettere la rapida raccolta dei dati statistici sul piano comunitario. In proposito è opportuno contabilizzare soltanto le importazioni dei prodotti in questione mano a mano che si presentano in dogana con una dichiarazione di immissione al consumo e accompagnate dal certificato per la circolazione delle merci conforme alle norme dell'accordo di cui al punto 1.

Questi dati verrebbero compilati da ciascuno Stato membro alla fine di ogni mese e trasmessi, entro la fine della prima quindicina del mese successivo, ai servizi della Commissione affinché questi ultimi possano comunicare per telescrivente a tutti gli Stati membri il quadro complessivo, prodotto per prodotto, delle importazioni in questione effettuate nel corso del mese precedente. Il regime di sorveglianza richiederà molto zelo ed una stretta collaborazione fra i servizi interessati degli Stati membri e quelli della Commissione.

Quanto all'attuazione del meccanismo di ripristino dei dazi, verrà preso in considerazione il seguente sistema : se da una delle rilevazioni mensili complessive elaborate dai servizi della Commissione dovesse risultare che il massimale fissato per un determinato prodotto è stato raggiunto sino a concorrenza del 75 %, possono aver luogo delle consultazioni, in particolare all'interno del gruppo "Economia tariffaria", su richiesta di uno Stato membro o dietro iniziativa della Commissione. Queste consultazioni avrebbero per scopo di esaminare caso per caso l'opportunità o meno del ripristino della riscossione dei dazi doganali da applicare ai paesi terzi quando verrà raggiunto il massimale indicativo.

Le importazioni del prodotto in questione continuano a fare oggetto di una rilevazione mensile oppure, se la Commissione avrà fatto domanda, di una comunicazione decadale via telex. Il termine di trasmissione di

quest'ultima comunicazione è di cinque giorni. In questo modo la Commissione potrebbe attuare al più presto le misure che portino a ripristinare sino alla fine dell'anno civile, mediante regolamento, i dazi doganali nei confronti della Norvegia. In questo caso, naturalmente, i dazi doganali verrebbero ripristinati per i prodotti in questione entro il termine previsto dal regolamento, ponendo fine alla riduzione dei dazi stabiliti nei Protocolli n. 1.

3. Quanto all'applicazione della regola dei massimali e del ripristino dei dazi, le proposte allegate prospettano un passaggio di competenze dal Consiglio alla Commissione.

Le proposte di regolamento si limitano a tracciare un quadro generale per l'esercizio di questi poteri onde permettere di adattare con facilità e rapidità, di concerto con gli Stati membri, i meccanismi da attuare. Sempre allo scopo di raggiungere la massima efficacia e rapidità, le proposte di regolamenti assegnano alla Commissione il compito di ripristinare nei confronti di un paese partecipante la riscossione dei dazi da applicare ai paesi terzi.

B. Accordi CECA/paesi EFTA non candidati

Oltre e contemporaneamente agli accordi fra la CEE e i paesi EFTA non candidati, gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e detta Comunità in quanto tale hanno concluso a loro volta accordi con questi paesi EFTA.

Le considerazioni già fatte si applicano mutatis mutandis, a questi accordi. L'unica differenza in materia consiste nel fatto che soltanto i protocolli allegati agli accordi con l'Austria e la Svezia stabiliscono per determinati prodotti dei massimali indicativi ed un eventuale ripristino dei dazi doganali. Quale altra particolarità si deve segnalare in merito a detti massimali, che gli articoli 2 dei protocolli in questione fanno riferimento alle indicazioni degli allegati C dei protocolli degli accordi CEE. Non esistono infatti massimali speciali per i prodotti CECA. Per semplificare, i prodotti CEE ed i prodotti CECA dell'unica voce tariffaria in gioco (73.15) sono stati conglobati in quattro massimali unici.

C. Infine, come è stato fatto per quanto riguarda i regolamenti analoghi adottati per l'anno 1977 in occasione dell'approvazione del regolamento in causa, potrebbe venire iscritta nel processo verbale del Consiglio la seguente dichiarazione:

" La décision de rétablir les droits de douane, pour le reste de l'année en cours lorsqu'un plafond est atteint, est prise à l'initiative de la Commission ou immédiatement si un Etat membre le demande."

Allegati :

- 7 proposte di regolamento del Consiglio
- 2 progetti di decisioni

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) _____ DEL CONSIGLIO

che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari dell'Austria (1978)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria ⁽¹⁾ è stato firmato il 22 luglio 1972 ;

considerando che gli articoli 1 e 2 del protocollo n. 1 allegato a questo accordo prevedono per i prodotti elencati un ritmo particolare di soppressione progressiva dei dazi doganali e che, in virtù dell'articolo 3 di questo protocollo, le importazioni dei prodotti in questione sono limitate a dei massimali indicativi annuali oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti ; che, tuttavia, in virtù dell'articolo 3, lettera b), la Comunità deve soprassedere all'applicazione di alcuni massimali ; che d'altra parte, in caso di difficoltà congiunturali, la Comunità può, in virtù dell'articolo 3, lettera c), del protocollo n. 1, ricondurre gli importi dei massimali a quelli dell'anno precedente ; che, tuttavia, l'applicazione di tale misura deve essere limitata a quei prodotti che più risentono delle difficoltà congiunturali ; che di conseguenza è necessario stabilire i massimali che si debbono applicare per il 1978 ; che in questa situazione è ugualmente necessario che la Commissione sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione ; che pertanto è opportuno sottoporre l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza ;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basata sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali indicativi, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo ; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario ;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire lo stato di imputazione nei confronti dei massimali indicativi ed informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ristabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto ;

considerando che, per alcuni prodotti nei confronti dei quali la Comunità applica una proroga dei massimali indicativi prevista dall'articolo 3 del protocollo n. 1 e per altri prodotti non sottoposti al regime dei massimali, bisogna seguire l'evoluzione delle importazioni ; e che è quindi opportuno sottoporre le importazioni di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1978 le importazioni dei prodotti originari dell'Austria, elencati nell'allegato I del presente regolamento, sono sottoposte a dei massimali indicativi ed a sorveglianza comunitaria.

⁽¹⁾ GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 1.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali indicativi sono riportati nell'allegato I.

2. Le imputazioni sui massimali indicativi vengono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

Una merce può essere imputata sul massimale indicativo soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è costatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate nelle condizioni stabilite ai commi precedenti.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite; dette informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 4.

3. Dal momento in cui i massimali sono raggiunti la Commissione può ristabilire, mediante regolamento e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali di cui all'articolo 3, lettera f), del protocollo n. 1 dell'accordo.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il giorno 15 di ogni mese, gli estratti delle

imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

Nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1978 le importazioni dei prodotti di cui all'allegato II originari dell'Austria sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle importazioni di detti prodotti effettuate nel mese precedente; a questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

Articolo 3

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE È SOGGETTA A DEI MASSIMALI INDICATIVI NEL 1978

No d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale in tonnellate
1	2	3	4	5
IA 1	48.01	Carta e cartoni , COM- presa l'ovatta di cellulosa in rotoli o in fogli: C. Carta e cartoni kraft: ex II. altri: — altri, esclusi la carta e i cartoni kraft per copertine, detti « kraft-liner » (a), e la carta kraft per sacchi di grande capienza (a)	48.01-08, 09, 11, 12, 13, 17, 19, 25, 26, 29, 33	massimale sospeso
IA 2		ex F. altri: — Carta bibbia, carta velina; altre carte da stampa ed altre carte da scrittura, senza pasta di legno meccanica o avente tenore in pasta di legno meccanica inferiore o pari al 5% (a)	48.01-58, 61, 62, 66	66.836
IA 3		— Carta da stampa e carta da scrittura con pasta di legno meccanica (a), esclusa la carta velina	48.01-64, 65, 69	59.559
IA 4	48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennés » e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli: C. altri:	48.07-57, 58, 59	36.457
IA 5		— carta patinata per la stampa o la scrittura — non nominati	48.07-55, 56, 64, 65, 66, 68, 70, 81, 85, 91, 97, 99	12.687
IA 6	48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato: B. altri:	48.15-10, 21, 29, 30, 40, 50, 61, 65, 95, 99	18.717
IA 7	73.02	Ferro-leghe: ex G. altre: — Ferro-molibdeno	73.02-81	309

(a) A condizione che siano conformi alle definizioni nell'allegato III.

ALLEGATO A

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimex	Importo del massimale in tonnellate
1	2	3	4	5
IA 8	73.15	<p>Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:</p> <p>B. Acciai legati:</p> <p>— rapidi (a)</p>	<p>73.71-14, 24, 54, 94 73.73-14, 24, 34, 54 73.74-54 73.75-24, 34, 44, 54, 64, 84 73.76-14</p>	4.083 (1)
IA 9		— altri	<p>73.71-19, 21, 29, 55, 56, 59, 99 73.72-11, 19, 39 73.73-19, 25, 26, 29, 35, 36, 39, 49, 55, 59, 72, 74, 89 73.74-21, 29, 51, 52, 59, 72, 74, 89, 90 73.75-11, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 73.76-15, 16, 19</p>	62.260 (1)

(1) Compresi i prodotti di competenza del trattato CECA.
 (a) A condizione che siano conformi alle definizioni nell'allegato III.

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe
1	2	3	4
II A 1	44.18	Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	44.18 - tutti i nn.
	48.01	Carta e cartoni , compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli ex F. altri:	
II A 2		— non nominati, escluse l'ovatta di cellulosa, le nappe di cellulosa dette « tessute », la carta semi-chimica per scanalature detta « fluting » (a) e la carta da imballaggio al solfato (a)	48.01-41, 43, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 77, 82, 84, 86, 88, 91, 93, 95, 97
	56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:	
II A 3		B. di fibre tessili artificiali	56.01-21, 23, 25, 29
	73.02	Ferro-leghe: ex G. altre:	
II A 4		— Ferro-vanadio	73.02-83
	73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	
II A 5		A. Acciai fini al carbonio	73.61-10, 20, 50, 90 73.62-10, 30 73.63-10, 21, 29, 50, 72, 74, 79 73.64-20, 50, 72, 75, 79, 90 73.65-21, 23, 25, 53, 55, 70, 81, 83 73.66-40, 81, 86, 89
		B. Acciai legati:	
II A 6		— inossidabili o refrattari ⁽¹⁾ (a)	73.71-13, 23, 53, 93 73.72-13, 33 73.73-13, 23, 33, 43, 53, 83 73.74-23, 53, 83 73.75-23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93 73.76- 13
	76.01	Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio :	
II A 7		A. Alluminio greggio	76.01-11, 15

⁽¹⁾ Compresi i prodotti di competenza del trattato CECA.

(a) A condizione che siano conformi alle definizioni nell'allegato III.

ALLEGATO III

DEFINIZIONI

- ex 48.01 C II** **Carta e cartone kraft per copertine, detti « kraftliner »**
Sono considerati carta e cartone kraft per copertine, detti « kraftliner », la carta o il cartone apparecchiati o monolucidi, presentati in rotoli, con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale, con peso al m² superiore a 115 g e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 35.
- ex 48.01 C II** **Carta kraft per sacchi di grande capacità**
È considerata carta kraft per sacchi di grande capacità la carta apparecchiata, presentata in rotoli, con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale, con peso al m² uguale o superiore a 60 g e inferiore o uguale a 115 g, con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 38 e il cui allungamento in senso trasversale è superiore a 4,5 % e l'allungamento in senso di macchina superiore a 2 %.
- ex 48.01 F** **Altra carta per la stampa e altra carta per la scrittura, senza pasta di legno meccanica o con un tenore di pasta di legno meccanica inferiore o uguale a 5 %**
È considerata altra carta per la stampa o altra carta per la scrittura senza pasta di legno meccanica, o con un tenore di pasta di legno meccanica inferiore o uguale a 5 %, la carta che non sia monolucida, per la stampa o la scrittura, con un tenore di pasta di legno meccanica non superiore a 5 % della composizione fibrosa totale.
- ex 48.01 F** **Carta per la stampa e per la scrittura con pasta di legno meccanica**
È considerata carta per la stampa o per la scrittura con pasta di legno meccanica la carta che non sia monolucida, per la stampa o per la scrittura, con un tenore di pasta di legno meccanica superiore a 5 % della composizione fibrosa totale.
- ex 48.01 F** **Carta di pasta semichimica da ondulare, detta « fluting »**
È considerata carta di pasta semichimica da ondulare, detta « fluting », la carta presentata in rotoli, il cui tenore di pasta grezza semichimica (pasta ottenuta con trattamento chimico moderato seguito da trattamento meccanico), di legno di latifoglio, è uguale o superiore a 65 % della composizione fibrosa totale e la cui resistenza alla compressione misurata con il metodo CMT (Concora Medium Test) è superiore a 20 kgf.
- ex 48.01 F** **Carta da imballaggio al solfito**
È considerata carta da imballaggio al solfito la carta con un tenore di pasta chimica di legno al bisolfito superiore a 40 % della composizione fibrosa, totale, con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 15.
- ex 73.15 B** **Acciai legati inossidabili o refrattari**
Sono considerati acciai legati inossidabili o refrattari gli acciai legati che contengono, in peso, 12 % e più di cromo, con o senza altri elementi di lega, e meno di 1 % di carbonio.
- ex 73.15 B** **Acciai legati rapidi**
Sono considerati acciai legati rapidi gli acciai legati che contengono, con o senza altri elementi di lega, almeno due dei tre seguenti elementi: tungsteno (wolframio), molibdeno e vanadio con un tenore totale, in peso, uguale o superiore a 7 % per questi elementi globalmente considerati e un tenore superiore a 0,6 % di carbonio.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE)

DEL CONSIGLIO

che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Finlandia (1978)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia (1) è stato firmato il 5 ottobre 1973;

considerando che gli articoli 1 e 2 del protocollo n. 1 allegato a questo accordo prevedono per i prodotti elencati un ritmo particolare di soppressione progressiva dei dazi doganali e che, in virtù dell'articolo 3 di questo protocollo, le importazioni dei prodotti in questione sono limitate a dei massimali indicativi annuali oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti; che, tuttavia, in virtù dell'articolo 3, lettera b), la Comunità deve soprassedere all'applicazione di alcuni massimali;

che d'altra parte, in caso di difficoltà congiunturali, la Comunità può, in virtù dell'articolo 3, lettera c), del protocollo n. 1, ricondurre gli importi dei massimali a quelli dell'anno precedente; che, tuttavia, l'applicazione di tale misura deve essere limitata a quei prodotti che più risentono delle difficoltà congiunturali; che di conseguenza è necessario stabilire i massimali che si debbono applicare per il 1978; che in questa situazione è ugualmente necessario che la Commissione sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione; che pertanto è opportuno sottoporre l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basata sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali indicativi, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida

tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire lo stato di imputazione nei confronti dei massimali indicativi ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ristabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto;

considerando che, per alcuni prodotti nei confronti dei quali la Comunità applica una proroga dei massimali indicativi prevista dall'articolo 3 del protocollo n. 1 e per altri prodotti non sottoposti al regime dei massimali, bisogna seguire l'evoluzione delle importazioni; che è quindi opportuno sottoporre le importazioni di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1978 le importazioni dei prodotti originari della Finlandia, elencati nell'allegato I del presente regolamento, sono sottoposte a dei massimali indicativi ed a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali indicativi sono riportati nell'allegato I.

2. Le imputazioni sui massimali indicativi vengono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

Una merce può essere imputata sul massimale indicativo soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

(1) GU n. L 328 del 28. 11. 1973, pag. 2.

Il grado di utilizzazione dei massimali è costatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate nelle condizioni stabilite ai commi precedenti.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite; dette informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 4.

3. Dal momento in cui i massimali sono raggiunti la Commissione può ristabilire, mediante regolamento e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali di cui all'articolo 3, lettera f), del protocollo n. 1 dell'accordo.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il giorno 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Articolo 2

Nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1978 le importazioni dei prodotti di cui all'allegato II originari della Finlandia sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle importazioni di detti prodotti effettuate nel mese precedente; a questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

Articolo 3

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE È SOGGETTA A DEI MASSIMALI INDICATIVI NEL 1978

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale in tonnellate
1	2	3	4	5
	48.01	Carta e cartoni , compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:		
		C. Carta e cartoni kraft:		
		II. altri:		
ISF 1		— Carta e cartoni kraft per copertine, detti « kraftliner » (a)	48.01-15, 21, 27, 31	massimale sospeso
ISF 2		— Carta kraft per sacchi di grande capienza (a)	48.01-16, 23, 28	massimale sospeso,
ISF 3		— non nominati	48.01-08, 09, 11, 12, 13, 17, 19, 25, 26, 29, 33	massimale sospeso
		ex F. altri:		
ISF 4		— Carta bibbia, carta velina; altre carte da stampa ed altre carte da scrittura senza pasta di legno meccanica o avente tenore in pasta di legno meccanica inferiore o pari al 5% (a)	48.01-58, 61, 62, 66	34.985
ISF 5		— Carta da stampa e carta da scrittura con pasta di legno meccanica (a), esclusa la carta velina	48.01-64, 65, 69	massimale sospeso
ISF 6		— Carta semichimica per scanalature detta « fluting » (a)	48.01-75	massimale sospeso
ISF 7		— Carta da imballaggio al solfato (a)	48.01 - 71, 73	massimale sospeso
ISF 8		— non nominati, esclusa l'ovatta di cellulosa e delle nappe di cellulosa dette « tessute »	48.01-41, 43, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 77, 82, 84, 86, 88, 91, 93, 95, 97	massimale sospeso
ISF 9	48.03	Carta e cartoni pergameneati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli	48.03 - tutti i nn.	massimale sospeso
	48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspatis, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli:		
ISF 10		B. altri:	48.05-21, 29, 30, 50, 80	massimale sospeso

(a) A condizione che siano conformi alle definizioni riportate nell'allegato III.

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimex	Importo del massimale in tonnellate
1	2	3	4	5
I SF 11 I SF 12	48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennés » e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli: C. altri: — carta parinata per la stampa o la scrittura — non nominati	48.07-57, 58, 59 48.07-55, 56, 64, 65, 66, 68, 70, 81, 85, 91, 97, 99	45 752 190.705
I SF 13	48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato: B. altri	48.15-10, 21, 29, 30, 40, 50, 61, 65, 95, 99	massimale sospeso
I SF 14	73.02	Ferro-leghe: E. Ferro-cromo e ferro-silico-cromo	73.02-51, 55	12.453

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe
1	2	3	4
II SF 1	44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato	44.15 - tutti i nn.
II SF 2	44.18	Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	44.18 - tutti i nn.
II SF 3	44.11	Pannelli di fibre di legno o di altre materiali vegetali, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici	44.11 - tutti i nn.
II SF 4	56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa: B. Fibre tessili artificiali	56.01-21, 23, 25, 29

ALLEGATO III

DEFINIZIONI

- ex 48.01 C II** **Carta e cartone kraft per copertine, detti « kraftliner »**
 Sono considerati carta e cartone kraft per copertine, detti « kraftliner », la carta o il cartone apparecchiati o monolucidi, presentati in rotoli, con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale, con peso al m² superiore a 115 g e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 35.
- ex 48.01 C II** **Carta kraft per sacchi di grande capacità**
 È considerata carta kraft per sacchi di grande capacità la carta apparecchiata, presentata in rotoli, con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale, con peso al m² uguale o superiore a 60 g e inferiore o uguale a 115 g, con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 38 e il cui allungamento in senso trasversale è superiore a 4,5 % e l'allungamento in senso di macchina superiore a 2 %.
- ex 48.01 F** **Altra carta per la stampa e altra carta per la scrittura, senza pasta di legno meccanica o con un tenore di pasta di legno meccanica inferiore o uguale a 5 %**
 È considerata altra carta per la stampa o altra carta per la scrittura senza pasta di legno meccanica, o con un tenore di pasta di legno meccanica inferiore o uguale a 5 %, la carta che non sia monolucida, per la stampa o la scrittura, con un tenore di pasta di legno meccanica non superiore a 5 % della composizione fibrosa totale.
- ex 48.01 F** **Carta per la stampa e per la scrittura con pasta di legno meccanica**
 È considerata carta per la stampa o per la scrittura con pasta di legno meccanica la carta che non sia monolucida, per la stampa o per la scrittura, con un tenore di pasta di legno meccanica superiore a 5 % della composizione fibrosa totale.
- ex 48.01 F** **Carta di pasta semichimica da ondulare, detta « fluting »**
 È considerata carta di pasta semichimica da ondulare, detta « fluting », la carta presentata in rotoli, il cui tenore di pasta grezza semichimica (pasta ottenuta con trattamento chimico moderato seguito da trattamento meccanico), di legno di latifoglio, è uguale o superiore a 65 % della composizione fibrosa totale e la cui resistenza alla compressione misurata con il metodo CMT (Concora Medium Test) è superiore a 20 kgf.
- ex 48.01 F** **Carta da imballaggio al solfito**
 È considerata carta da imballaggio al solfito la carta con un tenore di pasta chimica di legno al bisolfito superiore a 40 % della composizione fibrosa totale, con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 15.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari dell'Islanda (1978)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (1) è stato firmato il 22 luglio 1972 ;

considerando che gli articoli 1 e 2 del protocollo n. 1 allegato a questo accordo prevedono per i prodotti elencati un ritmo particolare di soppressione progressiva dei dazi doganali e che, in virtù dell'articolo 3 di questo protocollo, le importazioni dei prodotti in questione sono limitate a dei massimali indicativi annuali oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti ; che, tuttavia, in virtù dell'articolo 3, lettera b), la Comunità deve soprassedere all'applicazione di alcuni massimali ; che, sulla base della situazione attuale degli scambi dei prodotti in questione e delle prospettive della loro evoluzione nel 1978, non sembra opportuno stabilire dei massimali indicativi per quest'anno ;

considerando che per alcuni prodotti nei confronti dei quali la Comunità applica una proroga dei massimali indicativi prevista dall'articolo 3 del protocollo n. 1 bisogna seguire l'evoluzione delle importazioni ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

e che è quindi opportuno sottoporre le importazioni di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1978 le importazioni dei prodotti originari dell'Islanda elencati nell'allegato del presente regolamento sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle importazioni di detti prodotti effettuate nel mese precedente ; a questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

Articolo 2

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimex
1	2	3	4
II ISL 1	76,01	Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio: A. Alluminio greggio	76.01-11, 15

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Norvegia (1978)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (1) è stato firmato il 14 maggio 1973;

considerando che gli articoli 1, 2 e 3 del protocollo n. 1 allegato a questo accordo prevedono per i prodotti elencati un ritmo particolare di soppressione progressiva dei dazi doganali e che, in virtù dell'articolo 4 di questo protocollo, le importazioni dei prodotti in questione sono limitate a dei massimali indicativi annuali oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti; che, tuttavia, in virtù dell'articolo 4, lettera b), la Comunità deve soprassedere all'applicazione di alcuni massimali;

che d'altra parte, in caso di difficoltà congiunturali, la Comunità può, in virtù dell'articolo 3, lettera c), del protocollo n. 11, ricondurre gli importi dei massimali a quelli dell'anno precedente; che, tuttavia, l'applicazione di tale misura deve essere limitata a quei prodotti che più risentono delle difficoltà congiunturali;

che di conseguenza è necessario stabilire i massimali che si debbono applicare per il 1978; che in questa situazione è ugualmente necessario che la Commissione sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione; che pertanto è opportuno sottoporre l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basata sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali indicativi, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida

tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire lo stato di imputazione nei confronti dei massimali indicativi ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ristabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto;

considerando che, per alcuni prodotti nei confronti dei quali la Comunità applica una proroga dei massimali indicativi prevista dall'articolo 4 del protocollo n. 1 e per altri prodotti non sottoposti al regime dei massimali, bisogna seguire l'evoluzione delle importazioni; che è quindi opportuno sottoporre le importazioni di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1978 le importazioni dei prodotti originari della Norvegia, elencati nell'allegato I del presente regolamento, sono sottoposte a dei massimali indicativi ed a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali indicativi sono riportati nell'allegato I.

2. Le imputazioni sui massimali indicativi vengono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

Una merce può essere imputata sul massimale indicativo soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

(1) GU n. L 171 del 27. 6. 1973, pag. 2.

Il grado di utilizzazione dei massimali è costatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate nelle condizioni stabilite ai commi precedenti.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite; dette informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 4.

3. Dal momento in cui i massimali sono raggiunti la Commissione può ristabilire, mediante regolamento e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali di cui all'articolo 4, lettera f), del protocollo n. 1 dell'accordo.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il giorno 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Articolo 2

Nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1978 le importazioni dei prodotti di cui all'allegato II originari della Norvegia sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle importazioni di detti prodotti effettuate nel mese precedente; a questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

Articolo 3

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE È SOGGETTA A DEI MASSIMALI INDICATIVI NEL 1978

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale in tonnellate
1	2	3	4	5
	28.56	Carburi di costituzione chimica definita o non :		
IN 1		A. di silicio	28.56-10	massimale sospeso
	48.01	Carta e cartoni, COM- presa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:		
		C. Carta e cartoni kraft:		
		II. altri:		
IN 2		— Carta e cartoni kraft per copertine, detti « kraftliner » (a)	48.01-15, 21, 27, 31	19.144
IN 3		— Carta kraft per pacchi di grande capienza (a)	48.01-16, 23, 28	massimale sospeso
IN 4		— non nominati	48.01-08, 09, 11, 12, 13, 17, 19, 25, 26, 29, 33	massimale sospeso
		ex F. altri:		
IN 5		— Carta bibbia, carta velina; altre carte da stampa ed altre carte da scrittura, senza pasta di legno meccanica o avente tenore in pasta di legno meccanica inferiore o pari al 5% (a)	48.01-58, 61, 62, 66	massimale sospeso
IN 6		— Carta da stampa o carta da scrittura con pasta di legno meccanica (a), esclusa la carta velina	48.01-64, 65, 69	massimale sospeso
IN 7		— Carta semichimica per scanalature detta « fluting » (a)	48.01-75	massimale sospeso
IN 8		— Carta da imballaggio al solfato (a)	48.01-71, 73	massimale sospeso
IN 9		— non nominati, esclusa l'ovatta di cellulosa o delle nappe di fibre di cellulosa dette « tessute »	48.01-41, 43, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 77, 82, 84, 86, 88, 91, 93, 95, 97	massimale sospeso
IN 10	48.03	Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli	48.03 - tutti i nn.	massimale sospeso

(a) A condizione che siano conformi alle definizioni riportate nell'allegato III.

ALLEGATO D

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimex	Importo del massimale in tonnellate
1	2	3	4	5
I N 11	48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o indiennés e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli: C. altri: — non nominati, esclusa la carta patinata per la stampa o la scrittura	48.07-55, 56, 64, 65, 66, 68, 70, 81, 85, 91, 97, 99	26 741
I N 12	73.02	Ferro-leghe: A. Ferro-manganese: II. altro D. Ferro-silico-manganese	73.02-19, 40	massimale sospeso
I N 13		C. Ferro-silicio	73.02-30	massimale sospeso
I N 14		E. Ferro-cromo e ferro-silico-cromo	73.02-51, 55	massimale sospeso
I N 15		G. altre: — Ferro-vanadio	73.02-83	massimale sospeso
I N 16		— non nominati, escluso ferro-molibdeno	73.02-60, 70, 98	14.039
I N 17	76.01	Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio: A. Alluminio greggio	76.01-11, 15	224.539
I N 18	76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio	76.02 - tutti i nn.	15.316
I N 19	76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm	76.03 - tutti i nn.	massimale sospeso

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimex
1	2	3	4
II N 1	44.18	Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	44.18 - tutti i nn.
II N 2	48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspata, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli: B. altri	48.05-21, 29, 30, 50, 80
II N 3	44.11	Pannelli di fibre di legno o di altre materiali vegetali, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici	44.11 - tutti i nn.
II N 4	56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa: B. di fibre tessili artificiali	56.01-21, 23, 25, 29

ALLEGATO III

DEFINIZIONI

- ex 48.01 C II** Carta e cartone kraft per copertine, detti « kraftliner »
Sono considerati carta e cartone kraft per copertine, detti « kraftliner », la carta o il cartone apparecchiati o monoludici, presentati in rotoli, con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale, con peso al m² superiore a 115 g e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 35.
- ex 48.01 C II** Carta kraft per sacchi di grande capacità
È considerata carta kraft per sacchi di grande capacità la carta apparecchiata, presentata in rotoli, con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale, con peso al m² uguale o superiore a 60 g e inferiore o uguale a 115 g, con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 38 e il cui allungamento in senso trasversale è superiore a 4,5 % e l'allungamento in senso di macchina superiore a 2 %.
- ex 48.01 F** Altra carta per la stampa e altra carta per la scrittura, senza pasta di legno meccanica o con un tenore di pasta di legno meccanica inferiore o uguale a 5 %
È considerata altra carta per la stampa o altra carta per la scrittura senza pasta di legno meccanica o con un tenore di pasta di legno meccanica inferiore o uguale a 5 %, la carta che non sia monolucida, per la stampa o la scrittura, con un tenore di pasta di legno meccanica non superiore a 5 % della composizione fibrosa totale.
- ex 48.01 F** Carta per la stampa e per la scrittura con pasta di legno meccanica
È considerata carta per la stampa o per la scrittura con pasta di legno meccanica la carta che non sia monolucida, per la stampa o per la scrittura, con un tenore di pasta di legno meccanica superiore a 5 % della composizione fibrosa totale.
- ex 48.01 F** Carta di pasta semichimica da ondulare, detta « fluting »
È considerata carta di pasta semichimica da ondulare, detta « fluting », la carta presentata in rotoli, il cui tenore di pasta grezza semichimica (pasta ottenuta con trattamento chimico moderato seguito da trattamento meccanico), di legno di latifoglio, è uguale o superiore a 65 % della composizione fibrosa totale e la cui resistenza alla compressione misurata con il metodo CMT (Concora Medium Test) è superiore a 20 kgf.
- ex 48.01 F** Carta da imballaggio al solfito
È considerata carta da imballaggio al solfito la carta con un tenore di pasta chimica di legno al bisolfito superiore a 40 % della composizione fibrosa totale, con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 15.
-

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) _____ DEL CONSIGLIO

ALLEGATO E

che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari del Portogallo (1978)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese (1) è stato firmato il 22 luglio 1972 ;

considerando che gli articoli 1 e 2 del protocollo n. 1 allegato a questo accordo prevedono per i prodotti elencati un ritmo particolare di soppressione progressiva dei dazi doganali e che, in virtù dell'articolo 2 di questo protocollo, le importazioni dei prodotti in questione sono limitate a dei massimali indicativi annuali oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti ; che, tuttavia, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, la Comunità deve soprassedere all'applicazione di alcuni massimali ; che di conseguenza è necessario stabilire i massimali che si debbono applicare per il 1978 ; che in questa situazione è ugualmente necessario che la Comunità sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione ; che pertanto è opportuno sottoporre l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza ;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basata sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali indicativi, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo ; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario ;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra

gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire lo stato di imputazione nei confronti dei massimali indicativi ed informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ristabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto ;

considerando che, per alcuni prodotti nei confronti dei quali la Comunità applica una proroga dei massimali indicativi prevista dall'articolo 2 del protocollo n. 1 e per altri prodotti non sottoposti al regime dei massimali, bisogna seguire l'evoluzione delle importazioni ; e che è quindi opportuno sottoporre le importazioni di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1978 le importazioni dei prodotti originari del Portogallo, elencati nell'allegato I del presente regolamento, sono sottoposte a dei massimali indicativi ed a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali indicativi sono riportati nell'allegato I.

2. Le imputazioni sui massimali indicativi vengono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

Una merce può essere imputata sul massimale indicativo soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

(1) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 10.

Il grado di utilizzazione dei massimali è costatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate nelle condizioni stabilite ai commi precedenti.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite; dette informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 4.

3. Dal momento in cui i massimali sono raggiunti la Commissione può ristabilire, mediante regolamento e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del protocollo n. 1 dell'accordo.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il giorno 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Articolo 2

Nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1978 le importazioni dei prodotti di cui all'allegato II originari del Portogallo sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle importazioni di detti prodotti effettuate nel mese precedente; a questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

Articolo 3

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE È SOGGETTA A DEI MASSIMALI
INDICATIVI NEL 1978

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimex	Importo del massimale in tonnellate
1	2	3	4	5
IP 1	45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	45.02 - tutti i nn.	massimale sospeso
IP 2	45.03	Lavori di sughero naturale	45.03 - tutti i nn.	massimale sospeso
IP 3	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	55.05 - tutti i nn.	10.773
IP 4	56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco	56.07 - tutti i nn.	3.050
IP 5	59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati	59.04 - tutti i nn.	10.785
IP 6	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata	60.04 - tutti i nn.	massimale sospeso
IP 7	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata	60.05 - tutti i nn.	929
IP 8	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	61.01 - tutti i nn.	1.166
IP 9	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini	61.02 - tutti i nn.	356
IP 10	61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e poisini	61.03 - tutti i nn.	massimale sospeso
IP 11	61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini	61.04 - tutti i nn.	113

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimece
1	2	3	4
II P 1	45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato	45.04 - tutti i nn.
II P 2	56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto	56.05 - tutti i nn.
II P 3	57.10	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03	57.10 - tutti i nn.
II P 4	62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento	62.02 - tutti i nn.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) _____ DEL CONSIGLIO

**che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni
di taluni prodotti originari della Svezia (1978)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia (1) è stato firmato il 22 luglio 1972 ;

considerando che gli articoli 1 e 2 del protocollo n. 1 allegato a questo accordo prevedono per i prodotti elencati un ritmo particolare di soppressione progressiva dei dazi doganali e che, in virtù dell'articolo 3 di questo protocollo, le importazioni dei prodotti in questione sono limitate a dei massimali indicativi annuali oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti ; che, tuttavia, in virtù dell'articolo 3, lettera b), la Comunità deve soprassedere all'applicazione di alcuni massimali ; che d'altra parte, in caso di difficoltà congiunturali, la Comunità può, in virtù dell'articolo 3, lettera c), del protocollo n. 1, ricondurre gli importi dei massimali a quelli dell'anno precedente ; che, tuttavia, l'applicazione di tale misura deve essere limitata a quei prodotti che più risentono delle difficoltà congiunturali ; che di conseguenza è necessario stabilire i massimali che si debbono applicare per il 1978 ; che in questa situazione è ugualmente necessario che la Commissione sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione ; che pertanto è opportuno sottoporre l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza ;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basata sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali indicativi, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di im-

missione al consumo ; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario ;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire lo stato di imputazione nei confronti dei massimali indicativi ed informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ristabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto ;

considerando che, per alcuni prodotti nei confronti dei quali la Comunità applica una proroga dei massimali indicativi prevista dall'articolo 3 del protocollo n. 1 e per altri prodotti non sottoposti al regime dei massimali, bisogna seguire l'evoluzione delle importazioni ; e che è quindi opportuno sottoporre le importazioni di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1978 le importazioni dei prodotti originari della Svezia, elencati nell'allegato I del presente regolamento, sono sottoposte a dei massimali indicativi ed a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali indicativi sono riportati nell'allegato I.

2. Le imputazioni sui massimali indicativi vengono effettuare man mano che questi prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

(1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 96.

Una merce può essere imputata sul massimale indicativo soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è costatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate nelle condizioni stabilite ai commi precedenti.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite; dette informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 4.

3. Dal momento in cui i massimali sono raggiunti la Commissione può ristabilire, mediante regolamento e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali di cui all'articolo 3, lettera f), del protocollo n. 1 dell'accordo.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il giorno 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Articolo 2

Nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1978 le importazioni dei prodotti di cui all'allegato II originari della Svezia sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle importazioni di detti prodotti effettuate nel mese precedente; a questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

Articolo 3

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE È SOGGETTA A DEI MASSIMALI INDICATIVI NEL 1978

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimex	Importo del massimale in tonnellate
1	2	3	4	5
	48.01	Carta e cartoni , compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:		
		C. Carta e cartoni kraft:		
		II. altri:		
IS 1		— Carta e cartoni kraft per copertine, detti « kraftliner » (a)	48.01-15, 21, 27, 31	441.989
IS 2		— Carta kraft per sacchi di grande capienza (a)	48.01-16, 23, 28	massimale sospeso
IS 3		— non nominati	48.01-08, 09, 11, 12, 13, 17, 19, 25, 26, 29, 33	massimale sospeso
		ex F. altri:		
IS 4		— Carta bibbia, carta velina; altre carte da stampa ed altre carte da scrittura, senza pasta di legno meccanica o avente tenore in pasta di legno meccanica inferiore o pari al 5% (a)	48.01-58, 61, 62, 66	32 312
IS 5		— Carta da stampa e carta da scrittura con pasta di legno meccanica (a), esclusa la carta velina	48.01-64, 65, 69	137.342
IS 6		— Carta semichimica per scanalature detta « fluting » (a)	48.01-75	massimale sospeso
IS 7		— non nominati, esclusa l'ovatta di cellulosa e delle nappe di fibre di cellulosa dette « tessute »	48.01-41, 43, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 77, 82, 84, 86, 88, 91, 93, 95, 97	massimale sospeso
IS 8	48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli	48.04 - tutti i nn.	massimale sospeso
	48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspatis, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli:		
IS 9		B. altri	48.05-21, 29, 30, 50, 80	54.315

(a) A condizione che siano conformi alle definizioni riportate nell'allegato III.

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimex	Importo del massimale in tonnellate
1	2	3	4	5
	48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o indiennés e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli:		
IS 10		C. altri: — Carta patinata per la stampa o la scrittura	48.07-57, 58, 59	42 905
IS 11		— non nominati	48.07-55, 56, 64, 65, 66, 68, 70, 81, 85, 91, 97, 99	114 789
	48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:		
IS 12		B. altri	48.15-10, 21, 29, 30, 40, 50, 61, 65, 95, 99	12 613
I S 13	48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili : A. Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone	48.16 - 10, 91, 95, 96, 98	massimale sospeso
	48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:		
IS 14		B. Assorbenti per bambini piccoli (bébés), condizionati per la vendita al minuto	48.21-11	14.532
		D. altri	48.21-15, 21, 25, 31, 33, 37, 40, 50, 60, 70, 99	
	73.02	Ferro-leghe:		
IS 15		E. Ferro-cromo e ferro-silico-cromo	73.02-51, 55	23.225
		G. altre:		
IS 16		— Ferro-molibdeno	73.02-81	massimale sospeso
	73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:		
IS 17		B. Acciai legati: — inossidabili o refrattari (a)	73.71-13, 23, 53, 93 73.72-13, 33 73.73-13, 23, 33, 43, 53, 83 73.74-23, 53, 83 73.75-23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93 73.76-13	massimale sospeso

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale in tonnellate
1	2	3	4	5
IS 18	73.15 (seguito)	— rapidi (a)	73.71-14, 24, 54, 94 73.73-14, 24, 34, 54 73.74-54 73.75-24, 34, 44, 54, 64, 84 73.76-14	massimale sospeso
IS 19		— altri	73.71-19, 21, 29, 55, 56, 59, 99 73.72-11, 19, 39 73.73-19, 25, 26, 29, 35, 36, 39, 49, 55, 59, 72, 74, 89 73.74-21, 29, 51, 52, 59, 72, 74, 89, 90 73.75-11, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 73.76-15, 16, 19	87.822 (1)
IS 20	73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce 73.19: ex C. altri: — Tubi in acciaio inossidabile o refrattario (a)	73.18-44, 51, 66, 76	massimale sospeso
IS 21	81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi o lavorati: K. Titanio: II. lavorato	81.04-58	49

(a) A condizione che siano conformi alle definizioni riportate nell'allegato III.

(1) Compresi i prodotti di cui al trattato CECA.

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimex
1	2	3	4
II S 1	44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostatato	44.15 - tutti i nn.
II S 2	44.18	Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	44.18 - tutti i nn.
	48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovata di cellulosa, in rotoli o in fogli: ex F. altri:	
II S 3		— Carta da imballaggio di solfato (a)	48.01-71, 73
II S 4	48.03	Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli	48.03 - tutti i nn.
II S 5	44.11	Panelli di fibre di legno o di altre materiali vegetali, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici	44.11 - tutti i nn.
	73.02	Ferro-leghe:	
II S 6		A. Ferro-manganese: II. altro	73.02-19, 40
		D. Ferro-silico-manganese	
II S 7		C. Ferro-silicio	73.02-30,
		G. altre:	
II S 8		— Ferro-vanadio	73.02-83
II S 9		— altri, esclusi il ferro-molibdeno e il ferro-vanadio	73.02-60, 70, 98

(a) A condizione che siano conformi alle definizioni riportate nell'allegato III.

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimex
1	2	3	4
II S 10	73.15	<p>Acciai legati e acciai fini al carbonio nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:</p> <p>A. Acciai fini al carbonio ⁽¹⁾</p>	<p>73.61-10, 20, 50, 90 73.62-10, 30 73.63-10, 21, 29, 50, 72, 74, 79 73.64-20, 50, 72, 75, 79, 90 73.65-21, 23, 25, 53, 55, 70, 81, 83 73.66-40, 81, 86, 89</p>
II S 11	73.18	<p>Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce 73.19:</p> <p>B. diritti e a pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi nella sottovoce A, di lunghezza massima di 4,50 m, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15% incluso di carbonio e da 0,50 a 2% incluso di cromo e, eventualmente, 0,50% o meno di molibdeno</p> <p>ex C. altri:</p> <p>— Tubi diritti e a pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi nella sottovoce A, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15% incluso di carbonio e da 0,50 a 2% incluso di cromo e, eventualmente, 0,50% o meno di molibdeno, di lunghezza superiore a 4,50 m</p>	<p>73.18-15</p> <p>73.18-21</p>
II S 12	76.01	<p>Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:</p> <p>A. Alluminio greggio</p>	<p>76.01-11, 15</p>
II S 13	81.04	<p>Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi o lavorati:</p> <p>K. Titanio:</p> <p>I. greggio; cascami e rottami</p>	<p>81.04-56</p>

⁽¹⁾ Compresi i prodotti di competenza del trattato CECA.

ALLEGATO III

DEFINIZIONI

- ex 48.01 C II** **Carta e cartone kraft per copertine, detti « kraftliner »**
Sono considerati carta e cartone kraft per copertine, detti « kraftliner », la carta o il cartone apparecchiati o monolucidi, presentati in rotoli, con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale, con peso al m² superiore a 115 g e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 35.
- ex 48.01 C II** **Carta kraft per sacchi di grande capacità**
È considerata carta kraft per sacchi di grande capacità la carta apparecchiata, presentata in rotoli, con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale, con peso al m² uguale o superiore a 60 g e inferiore o uguale a 115 g, con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 38 e il cui allungamento in senso trasversale è superiore a 4,5 % e l'allungamento in senso di macchina superiore a 2 %.
- ex 48.01 F** **Altra carta per la stampa e altra carta per la scrittura, senza pasta di legno meccanica o con un tenore di pasta di legno meccanica inferiore o uguale a 5 %**
È considerata altra carta per la stampa o altra carta per la scrittura senza pasta di legno meccanica, o con un tenore di pasta di legno meccanica inferiore o uguale a 5 %, la carta che non sia monolucida, per la stampa o la scrittura, con un tenore di pasta di legno meccanica non superiore a 5 % della composizione fibrosa totale.
- ex 48.01 F** **Carta per la stampa e per la scrittura con pasta di legno meccanica**
È considerata carta per la stampa o per la scrittura con pasta di legno meccanica la carta che non sia monolucida, per la stampa o per la scrittura, con un tenore di pasta di legno meccanica superiore a 5 % della composizione fibrosa totale.
- ex 48.01 F** **Carta di pasta semichimica da ondulare, detta « fluting »**
È considerata carta di pasta semichimica da ondulare, detta « fluting », la carta presentata in rotoli, il cui tenore di pasta grezza semichimica (pasta ottenuta con trattamento chimico moderato seguito da trattamento meccanico), di legno di latifoglio, è uguale o superiore a 65 % della composizione fibrosa totale e la cui resistenza alla compressione misurata con il metodo CMT (Concora Medium Test) è superiore a 20 kgf.
- ex 48.01 F** **Carta da imballaggio al solfito**
È considerata carta da imballaggio al solfito la carta con un tenore di pasta chimica di legno al bisolfito superiore a 40 % della composizione fibrosa totale, con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 15.
- ex 73.15 B** **Acciai legati inossidabili o refrattari**
ex 73.18 C
Sono considerati acciai legati inossidabili o refrattari gli acciai legati che contengono, in peso, 12 % e più di cromo, con o senza altri elementi di lega, e meno di 1 % di carbonio.
- ex 73.15 B** **Acciai legati rapidi**
Sono considerati acciai legati rapidi gli acciai legati che contengono, con o senza altri elementi di lega, almeno due dei tre seguenti elementi: tungsteno (wolframio), molibdeno e vanadio con un tenore totale, in peso, uguale o superiore a 7 % per questi elementi globalmente considerati e un tenore superiore a 0,6 % di carbonio.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) _____ DEL CONSIGLIO

che stabilisce una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Svizzera (1978)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera ⁽¹⁾ è stato firmato il 22 luglio 1972 ;

considerando che gli articoli 1 e 2 del protocollo n. 1 allegato a questo accordo prevedono per i prodotti elencati un ritmo particolare di soppressione progressiva dei dazi doganali e che, in virtù dell'articolo 3 di questo protocollo, le importazioni dei prodotti in questione sono limitate a dei massimali indicativi annuali oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti ; che, tuttavia, in virtù dell'articolo 3, lettera b), la Comunità deve soprassedere all'applicazione di alcuni massimali ; che, sulla base della situazione attuale degli scambi dei prodotti in questione e delle prospettive della loro evoluzione nel 1978 non sembra opportuno stabilire dei massimali indicativi per quest'anno ;

considerando che per alcuni prodotti nei confronti dei quali la Comunità applica una proroga dei massimali indicativi prevista dall'articolo 3 del protocollo n. 1 bisogna seguire l'evoluzione delle importazioni ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1976.

che è quindi opportuno sottoporre le importazioni di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1978 le importazioni dei prodotti originari della Svizzera elencati nell'allegato del presente regolamento sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle importazioni di detti prodotti effettuate nel mese precedente ; a questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

Articolo 2

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 188.

ALLEGATO

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe
1	2	3	4
II CH 1	44.18	Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	44.18 - tutti i nn.
II CH 2	44.11	Pannelli di fibre di legno o di altre materiali vegetali, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici	44.11 - tutti i nn.
II CH 3	73.02	Ferro-leghe: C. Ferro-silicio	73.02-30
II CH 4	76.01	Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio: A. Alluminio greggio	76.01-11, 15

DECISIONE

DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI
CONSIGLIO

relativa all'instaurazione di sorveglianza delle importazioni di taluni prodotti originari
dell'Austria (1978)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CAR-
BONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI
CONSIGLIO,

di concerto con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1978 le importazioni di taluni prodotti originari dell'Austria elencati negli articoli 1 e 2 del protocollo n. 1 dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, sono sottoposte a dei massimali indicativi annui e a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali indicativi sono riportati nel regolamento (CEE) n. ... del Consiglio, del che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari dell'Austria (1).

2. Le imputazioni sui massimali indicativi vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole dell'accordo di cui al paragrafo 1.

Una merce può essere imputata sul massimale indicativo soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali indicativi è costatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni definite ai commi precedenti.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite; dette informazioni vengono fornite conformemente al paragrafo 4.

3. Dal momento in cui i massimali sono raggiunti, gli Stati membri possono ristabilire, sino alla fine dell'anno civile, ciascuno per il proprio territorio, su domanda di uno di essi o della Commissione, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti

(1) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

dei paesi terzi, cui si applicano, se del caso, le percentuali previste all'articolo 2, lettera e), del protocollo n. 1 dell'accordo di cui al paragrafo 1.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il giorno 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

1. Le importazioni dei prodotti originari della Svezia di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo n. 1 dell'accordo ed elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle importazioni di detti prodotti effettuate nel mese precedente; a questo scopo vengono presi in considerazione sol-

tanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conformi alle regole enunciate nell'accordo.

Articolo 3

Al fine di assicurare l'applicazione della presente decisione gli Stati membri adottano tutte le misure utili in stretta collaborazione con la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

DECISIONE

DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI
CONSIGLIO

relativa all'instaurazione di una sorveglianza delle importazioni di taluni prodotti originari della Svezia (1978)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

di concerto con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1978 le importazioni di taluni prodotti originari della Svezia elencati negli articoli 1 e 2 del protocollo n. 1 dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro, sono sottoposte a dei massimali indicativi annui e a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali indicativi sono riportati nel regolamento (CEE) n. del Consiglio, del che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Svezia (1).

2. Le imputazioni sui massimali indicativi vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole dell'accordo di cui al paragrafo 1.

Una merce può essere imputata sul massimale indicativo soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

(1) Vedi pag. •• della presente Gazzetta ufficiale.

Il grado di utilizzazione dei massimali indicativi è costatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni definite ai commi precedenti.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite; dette informazioni vengono fornite conformemente al paragrafo 4.

3. Dal momento in cui i massimali sono raggiunti, gli Stati membri possono ristabilire, sino alla fine dell'anno civile, ciascuno per il proprio territorio, su domanda di uno di essi o della Commissione, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi, cui si applicano, se del caso, le percentuali previste all'articolo 2, lettera e), del protocollo n. 1 dell'accordo di cui al paragrafo 1.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il giorno 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

1. Le importazioni dei prodotti originari dell'Austria di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo n. 1 dell'accordo ed elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle importazioni di detti prodotti effettuate nel mese precedente; a questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni al consumo e corredati di

un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nell'accordo.

Articolo 3

Al fine di assicurare l'applicazione della presente decisione gli Stati membri adottano tutte le misure utili in stretta collaborazione con la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì .

Per il Consiglio

Il Presidente
